



# CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

Via Raffaele d'Ortenzio, 4 cap. 65012 P.Iva 00221110687 Tel 085 / 97401 – Fax 085 / 974100

*Ufficio del Sindaco*

Prot. n 10684

Cepagatti, lì 04 Aprile 2026

Ordinanza n. 5

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - INIBIZIONE ALL'ACCESSO ALLE AREE DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DEL FIUME PESCARA PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPAGATTI**

**Vista** la nota a firma del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti – Regione Abruzzo Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico del 4 aprile 2026, acquisita con protocollo n. 10683, dalla quale si evince che:

- con nota del 31/03/2026 era stata disposta l'apertura delle opere di presa delle vasche di laminazione delle piene del fiume Pescara in previsione dell'evento di cui all'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26030 prot. DPC-DPC Generale-P- STELEX-0015470-30/03/2026 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
- a seguito delle criticità del giorno 31 marzo 2026, emesso dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, è stato dato avvio all'invaso delle acque del fiume Pescara all'interno delle casse di laminazione;
- le operazioni di invasore sono state concluse alle ore 11:00 del giorno 02 aprile 2026 con la chiusura delle paratoie delle opere di presa e che pertanto, da quel momento, tutte le vasche di laminazione insistenti sui territori dei comuni di Chieti e di Cepagatti risultano piene fino alla prossimità della loro quota di sfioro per un volume totale invasore di circa 4 milioni di metri cubi;
- lo svuotamento del suddetto volume accumulato non potrà avvenire nei giorni immediatamente successivi a quelli della medesima nota poiché occorre che prioritariamente venga ristabilita la capacità del fiume Pescara di accogliere e convogliare le portate derivanti dal suddetto volume, in regime di adeguata sicurezza idraulica, assicurando la pubblica e privata incolumità;
- in prossimità delle imminenti festività pasquali è presumibile prevedere un potenziale afflusso di persone non addette ai lavori nelle aree delle vasche di laminazione e che ciò potrebbe costituire pericolo per la loro incolumità;

**Atteso** che con la medesima nota si chiede al sottoscritto di voler emettere apposita ordinanza sindacale di inibizione di accesso alle suddette aree a persone non addette ai lavori o non autorizzate da questa struttura commissariale;

**Ritenuto** pertanto, al fine di evitare il potenziale afflusso di persone non addette ai lavori nelle aree delle vasche di laminazione, il quale potrebbe costituire pericolo per la loro incolumità, di dover adottare misure cautelative a protezione della pubblica e privata incolumità;

**Visto** l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico degli Enti Locali), secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

**Per quanto in premessa**

### **ORDINA**

**con effetto immediato e fino all'avvenuto svuotamento delle vasche, l' inibizione all'accesso a persone non addette ai lavori o non autorizzate dalla struttura commissariale con riferimento alle aree delle vasche di laminazione del fiume Pescara presenti sul territorio del Comune di Cepagatti.**

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- sia trasmessa al Sig. Prefetto di Pescara;
- sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cepagatti ed al Comando Polizia Locale di Cepagatti;
- sia trasmessa all'Agenzia Regionale di Protezione Civile [apc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:apc@pec.regione.abruzzo.it);
- sia tramessa per opportuna conoscenza agli appaltatori Consorzio Valori Scarl, Delta Lavori Spa, A.T.I. RTI Angelo De Cesaris – Pentagono Scarl e Beta Studio Srl;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e affissa nei luoghi interessati per limitare disagi e inconvenienti alla cittadinanza.

### **AVVERTE**

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, oltre all'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P., fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa rilevanza penale;

-gli interessati che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

1) entro 60 giorni al TAR;

2) entro 120 al Presidente della Repubblica.

Le forze di Polizia di cui agli artt.11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

*F.to* IL SINDACO  
Gino Cantò